

La concessione dell'indennità in parola avrà decorrenza dal 1° agosto e avrà termine con il 31.12.1945.

Le dette concessioni riguardano il personale (impiegati, ivi compresi i produttori del 1° e 2° gruppo, commessi e personale di fatica) alle dirette dipendenze dell' I. T. O. nell'Italia attualmente soggetta alla giurisdizione del Governo Italiano (Direzione Agenzie in economia, comprese quelle in temporanea gestione economica). Per il personale di cui il trattamento è regolato dal Contratto Collettivo di Lavoro, la parte proporzionale di cui al presente accordo, sarà computato sullo stipendio in atto (escluse le indennità di presenza mensa e carofita) al netto degli aumenti di cui al D.L. 7.12.1943 n. 23B.

Per i dipendenti di Agenzie libere e da Agenzie in appalto, premesso che sulla domanda di estensione a tale personale il presente accordo dovrebbero provvedere direttamente gli Agenti Generali, qualora questi non si provvedano l'I.T.O. garantirà l'applicazione del presente accordo fino alla sua scadenza, salvo per i casi di cui non siano stipulati localmente diversi accordi.